



CITTA' DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

approvato con delib.C.C. n.86 del 3.11.94 e modificato con delib.C.C. n.18 del 27.2.96

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 2

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

La tassa ha carattere annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

Art. 3

Gettito della tassa

1) Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, come determinato dall'art. 61 del decreto legislativo 50771993, nè può essere inferiore alla percentuale minima di copertura del predetto costo prevista dallo stesso art. 61.

1bis) Dal 1.1.1996 al fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo di nettezza urbana un importo pari al 15 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, 3° comma, numero 3) del D.P.R. 10.9.1982, n.915. (*)

Art. 4

Funzionario responsabile

Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.

Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.

Art. 5

Zone di effettuazione del servizio

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Art. 6

Zone non servite

Nelle zone, poste al di fuori della zona perimetrata, nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al quaranta per cento (40%) della tariffa per distanze fino a mille metri;
- in misura pari al trentacinque per cento (35%) della tariffa per distanze oltre mille metri e fino a tremila metri;
- in misura pari al trenta per cento (30%) della tariffa per distanze oltre i tremila metri.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

() punto aggiunto con delib. C.C. n.18 del 27.02.1996*

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento

di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta del 40 per cento.

Art. 7

Zone esterne al centro abitato

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando quanto dovuto ai sensi del primo comma del precedente articolo 6.

Art. 8

Interruzione temporanea del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 9

Presupposto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 10

Locali ed aree esclusi

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della individuazione delle fattispecie di cui al terzo comma dell'art.62 del D. Lgs 507/1993, si applica la detassazione nella misura del 70 per cento per le superfici dei locali ove si svolgono attività in riferimento alle quali i rifiuti prodotti (speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi) siano smaltiti a proprie spese dai produttori, i quali, all'uopo, debbono presentare apposita istanza con allegata copia della dichiarazione obbligatoria di cui alla legge n.475/1988, copia del contratto di smaltimento stipulato con ditta autorizzata, nonché copia del certificato di avvenuto smaltimento riferito all'anno precedente e planimetria dei locali con la specifica destinazione.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 11

Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi locali ed aree scoperte di cui all'art. 9 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Art. 12

Condominio – Multiproprietà – Centri Commerciali Soggetti responsabili del tributo

Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- dell'otto per cento (8%) per i condomini da due a sei alloggi;
- del sei per cento (6%) per i condomini da sette a dieci alloggi;
- del quattro per cento (4%) per i condomini da undici a diciotto alloggi;
- del due per cento (2%) per i condomini oltre i diciotto alloggi.

Resta ferma l'obbligazione tributaria di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministrazione del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 13

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o conduzione dei locali e delle aree.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

Art. 14

Cessazione dell'occupazione o detenzione

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 15

Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 16

Si considerano locali tassabili agli effetti dell'applicazione del presente tributo, tutti i vani comunque denominabili, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabile per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R. n.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 17, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superfici dei balconi e terrazzi.

Art. 17

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 18

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 19

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- b) del 20 per le abitazioni con unico occupante.
- c) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, se ricadente all'interno della zona di raccolta.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 20

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibiti ad uffici comunali;
- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad altro uso.

Art. 21

Classificazione dei locali ed aree

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2, del decreto stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

- 1) locali delle abitazioni private e relative pertinenze compresi boxes e autorimesse;
- 2) locali delle autorimesse e box ad uso privato non costituenti pertinenze delle abitazioni;
- 3) locali dei servizi per autorimessa ad uso pubblico;
- 4) locali degli uffici pubblici e privati, degli studi professionali;
- 5) locali delle scuole pubbliche e private, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni e delle istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, sportiva, ricreativa;
- 6) locali dei circoli d'arma, di invalidi, combattentistici, dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali;
- 7) locali degli istituti di pubblico ricovero, aventi scopo di beneficenza e delle comunità religiose;
- 8) locali degli esercizi commerciali di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di carni, di pesce e dei supermercati in genere;
- 9) locali degli altri esercizi commerciali;
- 10) locali dei laboratori per radiotecnici, orafi, orologiai, legatorie, barbieri, falegnami;
- 11) locali dei laboratori di abbigliamento, arredamento, meccanici, parrucchieri per signora, istituti di bellezza, delle palestre e simili;
- 12) locali dei laboratori artigianali e degli stabilimenti industriali;
- 13) locali delle sale cinematografiche e delle relative gallerie, locali dei teatri, delle sale di concerto;
- 14) locali delle sale da ballo, di ritrovo, dei trattenimenti, delle sale da spettacolo, da gio-

- co, delle discoteche;
- 15) locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, dei ristoranti;
 - 16) locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni;
 - 17) locali dei collegi, delle case di cura, delle caserme e grandi comunità in genere;
 - 18) locali dei magazzini di depositi;
 - 19) aree dei campeggi, delle sale da ballo all'aperto;
 - 20) aree dei distributori di carburante, dei banchi di vendita all'aperto ed altre aree scoperte ad uso privato.

Le tariffe per l'applicazione della tassa vengono determinate dalla Giunta Comunale con separato provvedimento secondo il disposto dell'art. 69 del D. Lgs. 15/11/1993, n.507.

Art. 22

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/1993, il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni:

- esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di durate inferiori a ore 24.
L'esenzione non opera per le occupazioni nelle aree mercatali.

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 23

Denunce

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del

Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione dei contribuenti presso l'Ufficio Tributi del Comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi.

In particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domiciliario, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 24

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente, avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri pre-visti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 25

Sanzioni ed interessi

- 1) Per l'omessa o incompleta presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al 50% dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. Per la tardiva presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa; la soprattassa è ridotta al 5% del tributo dovuto qualora il ritardo nella presentazione della denuncia non supera i 30 gg.
- 2) Per l'infedele, inesatta o incompleta denuncia, la quale abbia determinato la liquidazione della tassa in misura superiore ad un quarto di quella dovuta, si applica la soprattassa pari al 50% della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
- 3) Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia o nel questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, per la mancata o tardiva restituzione del questionario, per la mancata presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.
- 4) Per le violazioni che danno luogo al pagamento del tributo o del maggior tributo, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre violazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
- 5) Le sanzioni di cui ai numeri 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 507/1993.
- 6) Sulle somme dovute per tributo, addizionale o soprattassa si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna al Ministro delle Finanze Dipartimento delle Entrate dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Art. 26

Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui

pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 27

Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 28

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n.545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Ministero delle Finanze Dipartimento delle entrate, Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia, Sezione staccata di Ragusa.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 6 che hanno decorrenza dal 1.1.1995 e dagli art.12, comma 1-2-3, art. 13, comma 3, art. 18, comma 2-3-4, art.19, che hanno decorrenza dal 1.1.1996 –

In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce, di cui all'art.23, originarie e di variazione, sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994 ed il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costitui-

scono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune.

Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento tributario del tributo, le richieste di detassazione o riduzioni previste nel presente regolamento, nonché l'elenco di cui al comma 4 del precedente art. 13, vanno prodotti entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

Le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili e alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs.507/93, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

Art. 30

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 31

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.